



ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della Brianza



CICLO INCONTRI AVVIO ALLA PROFESSIONE



INARCASSA - PREVIDENZA E ASSISTENZA LA CONTRIBUTIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA - IL WELFARE

La commissione "Giovani e Università", unitamente a tutto l'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Monza e Brianza, invita i giovani iscritti ad un ciclo di incontri dedicati alle tematiche relative all'avvio della professione.

Il terzo incontro di questo ciclo approfondisce il rapporto tra INARCASSA, l'Ente di Previdenza e Assistenza nazionale dei liberi professionisti Ingegneri e Architetti, e i suoi associati trattando il tema della contribuzione obbligatoria e facoltativa e il tema del welfare.

Arch. Claudia Maria Borgonovo

18 maggio 2024
" La contribuzione obbligatoria e facoltativa – il welfare "

WELFARE

Qualsiasi iniziativa diretta a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, in particolare modo dei lavoratori

INARCASSA



PREVIDENZA

E

ASSISTENZA

PRIMO PILASTRO

previdenza pubblica obbligatoria

finanziata dai lavoratori e dai datori di lavoro durante tutto il corso della vita lavorativa.

Arch. Claudia Maria Borgonovo

inarcASSA
welfare e professione

Trimestrale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

4/2023

anno 51

Adeguatezza, Equità e Sostenibilità
BUDGET 2024
priorità strategica per i progetti inseriti nel piano degli investimenti

PRIMO PIANO
Stazione Spaziale Internazionale, rendez-vous a guida italiana

PREVIDENZA
L'operatore economico, i servizi di ingegneria/architettura e Inarcassa

ASSISTENZA
Il nuovo Sussidio, garantito per la Non Autosufficienza

FOCUS
Customer Satisfaction dei servizi offerti agli Associati

FONDAZIONE
Codice dei Contratti Pubblici, ancora numerose le criticità

PROFESSIONE
La proposta di 65 Ordini degli APPeC per migliorare il Testo Unico Edilizia

TERZA PAGINA
Il Museo Internazionale della Ceramica ospita Gio Ponti

18 maggio 2024

“ La contribuzione obbligatoria e facoltativa – il welfare ”

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Sorta storicamente in relazione alle condizioni di bisogno dei lavoratori subordinati, **la tutela previdenziale è stata poi gradualmente estesa a tutti i produttori di reddito da lavoro.**

In Italia, la previdenza sociale ha assunto un ruolo centrale dell'economia nazionale e nella politica di redistribuzione dei redditi, più che negli altri paesi europei e industrializzati, in quanto la spesa pubblica dello Stato in rapporto al PIL è tra le più alte.

Ciò incide anche nelle politiche fiscali, sociali e dello sviluppo in quanto per finanziare con le imposte tale servizio pubblico si è costretti a distoglierle da altri importanti settori o aree economiche-industriali.

Per l'insufficienza del gettito contributivo rispetto alle prestazioni, esiste una componente, valutabile intorno ai 3 punti di prodotto interno, a carico dello Stato e quindi della fiscalità generale.



Le prestazioni previdenziali sono finanziate con il prelievo contributivo (*commisurato alla retribuzione*) a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, dipendenti o autonomi, pubblici o privati. I contributi sono versati periodicamente ai rispettivi enti previdenziali ai quali l'iscrizione è obbligatoria. (PRIMO PILASTRO)



IN ITALIA
COME SI ATTUA LA PREVIDENZA PUBBLICA?
ATTRAVERSO I CONTRIBUTI OBBLIGATORI

INPS

(principale ENTE di PREVIDENZA pubblica)

Ha il compito di tutelare i lavoratori in merito a vecchiaia, malattia e maternità

INAIL

(principale ENTE di ASSISTENZA pubblica)

Ha il compito di tutelare i lavoratori sulle conseguenze negative di eventi quali infortuni sul lavoro o malattie professionali, dai quali possa conseguire l'inabilità permanente, temporanea o, nei casi più gravi, la morte.

**ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI**

INARCASSA

Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza per
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti


Fondata nel 1958 come ente pubblico come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti

dal 1995 è un'associazione privata, basata su uno Statuto e un Regolamento Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvati dai Ministeri vigilanti

COME SI ATTUA LA PREVIDENZA
degli
ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI
Iscritti a INARCASSA ?

ATTRAVERSO I CONTRIBUTI OBBLIGATORI

**SISTEMA A
RIPARTIZIONE**




INARCASSA NON E' COME

INPS

*(NON GODE DI SOSTEGNO PUBBLICO E
DEVE AUTOFINANZIARSI)*

WELFARE

Art. 3 – Scopo



3.1 - INARCASSA, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, come individuati dalla Legge, dallo Statuto e dai propri Regolamenti in materia di previdenza e di assistenza tempo per tempo vigenti; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, INARCASSA svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti.

3.2 - Le pensioni e le rendite corrisposte da INARCASSA sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.

3.3 - Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, INARCASSA svolge attività di assistenza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e, comunque, nel limite massimo dell'8% del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Nell'ambito del suddetto limite, le risorse destinate alle attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione dei propri associati, non possono essere superiori allo 0,34% del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

WELFARE



Art. 22 - Regolamenti

22.1 - I compiti di previdenza ed assistenza sono individuati, descritti e disciplinati dal presente Statuto, dal vigente Regolamento Generale di Previdenza e da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione e/o integrazione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 3, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Per l'approvazione e per le modifiche e/o integrazioni di tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto e dalle altre fonti normative, vale quanto previsto all'art. 10, quinto comma.

S Statuto



inARCASSA
Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti
di Professione Libera e Subordinata

Art. 7 - Iscrizione ad INARCASSA

7.1 - L'iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.

7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad INARCASSA il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

- a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
- b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
- c) in possesso di partita I.V.A.

Per la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l'iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

RGP

REGOLAMENTO
GENERALE
Previdenza



inarcassa
INARCASSA
per gli Esperti di INARCASSA

CAPO I

Iscrizione, obblighi dichiarativi e contributivi


ALERT!



Art. 1 - Modalità di iscrizione

1.1 - L'iscrizione ad INARCASSA avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell'interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7, secondo comma dello Statuto; essa ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

1.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l'iscritto è tenuto a versare ad INARCASSA una sanzione pari al 30 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti.

1.3 - Nel caso di iscrizione d'ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti.

CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

INPS

CASSA

GEOMETRI

INARCASSA



- contributo soggettivo
- contributo integrativo
- contributo di maternità
- contributivo facoltativo

contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno

contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA

contributo di maternità/paternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa

contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

1. CONTRIBUTO SOGGETTIVO

La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a € 131.100,00 per il reddito 2023 da dichiarare nel 2024.

È comunque previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno 2024 è pari a € 2.695,00.

Nota Bene

A partire dal 01/01/2021 il **contributo soggettivo minimo** è dovuto **per intero** dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell'assegno per figli con disabilità grave erogato dall'Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).

REGIME ORDINARIO (NO FORFETTARIO)

2. CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

A decorrere dal 1/1/2013 l'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un **contributo soggettivo facoltativo** in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza).

Si tratta di una contribuzione **volontaria** che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche.

L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (quindi nel 2024 sul reddito 2023). Il contributo facoltativo che può essere versato nel 2024 non può comunque essere inferiore a € 245,00 o superiore a € 12.125,00.

Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno precedente, in un'unica soluzione oppure tramite versamenti multipli, entro il 31 dicembre dell'anno in corso (il contributo facoltativo del 2024 deve essere versato entro il 31/12/2024).

Per scegliere l'importo che si vuole versare e generare l'**avviso di pagamento PagoPA**, o il modello F24, si deve utilizzare l'apposita funzione "**Contributo facoltativo**" presente nella sezione di menù "**Domande e Certificati**" dell'area riservata **Inarcassa On Line**.

Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.

Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.



ALERT!

**Aliquota fissa pari al 14,5% del reddito professionale
sino a € 142.650,00 per il reddito 2024 da dichiarare nel 2025.**




TABELLA A)

MISURA DEL CONTRIBUTIVO SOGGETTIVO

Art. 4 Regolamento

ANNO	MASSIMALE CONTRIBUTIVO (€) (*)	LIMITE DI REDDITO AI FINI DEL CALCOLO CONTRIBUTIVO RIDOTTA (€)	ALIQUOTA ORDINARIA %		ALIQUOTA RIDOTTA %	CONTRIBUTO MINIMO (€)		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ OLTRE IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO %
				di cui assistenza		(*)	di cui assistenza	
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	0,50	6,75	1.645,00	67,00	3,00
2013	120.000,00	45.100,00	14,50	0,00	7,25	2.250,00	0,00	0,00
2014	121.350,00	45.600,00	14,50	0,00	7,25	2.275,00	0,00	0,00
2015	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2016	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2017	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2018	122.950,00	46.250,00	14,50	0,00	7,25	2.310,00	0,00	0,00
2019	124.350,00	46.800,00	14,50	0,00	7,25	2.340,00	0,00	0,00
2020	125.000,00	47.050,00	14,50	0,00	7,25	2.355,00	0,00	0,00
2021	125.150,00	27.928,00	14,50	0,00	7,25	2.360,00	0,00	0,00
2022	125.450,00	27.903,00	14,50	0,00	7,25	2.365,00	0,00	0,00
2023	131.100,00	31.704,00	14,50	0,00	7,25	2.475,00	0,00	0,00
2024	142.650,00	-	14,50	0,00	7,25	2.695,00	0,00	0,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

Come per molti servizi a cittadini e aziende dall' 11 maggio 2022 è possibile accedere a Inarcassa On Line anche con SPID



La piattaforma online dei servizi previdenziali per architetti, ingegneri e società.

Codice PIN e Password **SPID** CIE

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

 Entra con SPID

[Maggiori informazioni su SPID.](#)

[Non hai SPID? Clicca qui.](#)



AgID Agenzia per l'Italia Digitale

contributo minimo: da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato (*il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT*). Per l'anno **2024** il **contributo minimo** è pari a **€ 2.695,00**

IMPORTO CONTRIBUTI MINIMI ANNO 2023 - RATA 30 SETTEMBRE

CAUSALE DEL BOLLETTINO

Integrativo :	372,50
Soggettivo :	1.237,50
Maternita' :	37,00
Paternita' :	1,00
Totale:	1.648,00

MONTANTE

Ogni anno sono dovuti minimo + conguaglio

Contributi Previdenziale Integrato Rateizzazioni in corso Scadenzario Ricerca pagamenti

Estratto conto contributi

Cliccare sull'anno per avere il dettaglio.

Anno riferimento	Dovuto	Pagato	Saldo	Scadenza futura	Debito Regularizzabile con ACA/ROP.	Debito Non regularizzabile con ACA/ROP.
<u>2024</u>	3.570,00 €		-3.570,00 €	-3.570,00 €	0,00 €	0,00 €

INPS

estratto

Circolare n.12/2023

Direzione Centrale Entrate

Roma, 01/02/2023

Circolare n. 12

4. Tabelle riassuntive

In base a quanto sopra esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2023 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)
Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

CASSA GEOMETRI

I contributi previdenziali di Cassa Geometri sono definiti dal Regolamento sulla Contribuzione.

- **contributo soggettivo;**
- **contributo integrativo;**
- **contributo di maternità;**
- **contributo volontario.**

Sono previste agevolazioni per i **praticanti**, gli **iscritti fino a 30 anni** di età, i **neo iscritti fino a 55 anni** di età e i **pensionati di invalidità**

Contributo soggettivo

È obbligatorio per tutti gli iscritti e concorre alla formazione del montante contributivo, il quale permette la determinazione della prestazione previdenziale.

È quantificato di anno in anno in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto - indipendentemente dalla produzione di reddito professionale (cfr. [tabella sottostante](#)).

Per l'anno 2024 la percentuale è pari:

- 18% fino ad un reddito di € 172.750,00;
- 3,5% su reddito eccedente € 172.750,00.

Il contributo soggettivo è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte.

INARCASSA

TABELLA C)

MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Artt. 5 e 26 Regolamento

ANNO	ALIQUOTA %	CONTRIBUTO MINIMO (*)	MASSIMO VOLUME DI AFFARI PENSIONABILE (*)
2012	4,00	375,00	
2013	4,00	660,00	160.000,00
2014	4,00	670,00	161.800,00
2015	4,00	675,00	162.150,00
2016	4,00	675,00	161.050,00
2017	4,00	675,00	161.050,00
2018	4,00	685,00	163.950,00
2019	4,00	695,00	163.100,00
2020	4,00	700,00	163.950,00
2021	4,00	705,00	164.150,00
2022	4,00	710,00	163.450,00
2023	4,00	745,00	170.850,00
2024	4,00	815,00	185.900,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT



INARCASSA

TABELLA B)

MISURA DEL CONTRIBUTO FACOLTATIVO

Art. 4 Regolamento



ANNO	MASSIMALE CONTRIBUTIVO (€) (*)	ALIQUOTA MODULARE %		CONTRIBUTO MINIMO MODULARE (€) (*)
		minima	massima	
2013	120.000,00	1,00	8,50	180,00
2014	121.350,00	1,00	8,50	185,00
2015	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2016	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2017	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2018	122.950,00	1,00	8,50	195,00
2019	124.350,00	1,00	8,50	200,00
2020	125.000,00	1,00	8,50	205,00
2021	125.150,00	1,00	8,50	210,00
2022	125.450,00	1,00	8,50	215,00
2023	131.100,00	1,00	8,50	225,00
2024	142.650,00	1,00	8,50	245,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

MISURA DEL CONTRIBUTIVO DI MATERNITA' E PATERNITA'



Art. 6 Regolamento

ANNO	CONTRIBUTO MATERNITA' (€)
2012	85,00
2013	68,00
2014	62,00
2015	61,00
2016	67,00
2017	49,00
2018	48,00
2019	39,00
2020	40,00
2021	47,00
2022	40,00
2023	57,00

Art. 34 bis Regolamento

ANNO	CONTRIBUTO PATERNITA' (€)
2018	12,00
2019	0,00
2020	4,00
2021	6,00
2022	4,00
2023	3,00

PROMEMORIA

TERMINI / SCADENZE

30
giugno

Versamento della **prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità** per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente. In caso di mancato pagamento della prima rata e/o seconda rata, queste verranno riproposte con quella del 30/6 e non oltre. In caso di mancato pagamento il professionista potrà fare **Ravvedimento Operoso**. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la prima tranche del minimo integrativo + maternità.

30
settembre

Versamento della **seconda rata dei contributi minimi e del contributo di maternità** per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la seconda tranche del minimo integrativo + maternità.

31
dicembre

Versamento dell'importo a **conguaglio contributivo** (se dovuto) relativo all'anno precedente e versamento dell'eventuale **contributo facoltativo**.

Nota bene: Gli iscritti possono richiedere la rateizzazione dell'importo entro il **30 novembre**.

Chi ha ottenuto la **rateazione bimestrale dei contributi minimi** verserà la sesta e ultima quota competente. In caso di mancato pagamento della quarta rata e/o quinta rata, queste verranno riproposte con quella del 31/12 e non oltre. In caso di mancato pagamento il professionista potrà fare **Ravvedimento Operoso**.

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE

31
ottobre

Invio telematico tramite **Inarcassa On Line** del **Modello di dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari** relativo all'anno precedente e **comunicazione dell'indirizzo Pec o della sua variazione** tramite lo stesso modello.

MENU

- Home
- Adempimenti
- Agevolazioni
- Simulazioni**
 - Pensione di Vecchiaia Unificata**
 - Pensione in Cumulo (Quota Inarcassa)
 - Pensione in Totalizzazione (Quota Inarcassa)
 - Ricongiunzione
 - Riscatto

Come fare la simulazione

La simulazione si effettua online.

[▶ Simulazione PVU](#)
[▶ Simulazione PVU con riscatto](#)

[▶ Simulazione PVU con ricongiunzione](#)
[▶ Simulazione PVU con riscatto e ricongiunzione](#)

Regolamento Generale di Previdenza

Art. 16 – Tipologia delle prestazioni previdenziali


16.1 - In attuazione dell'art. 3 dello Statuto, INARCASSA eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- ~~• pensione di vecchiaia;~~
- **pensione di vecchiaia unificata;**
(ORDINARIA, ANTICIPATA/POSTICIPATA)
- ~~• pensione di anzianità;~~
- **pensione di inabilità ed invalidità;**
- **pensione ai superstiti di reversibilità o indirette;**
- ~~• pensione contributiva.~~

La prestazione pensionistica è sempre legata sia all'età anagrafica che a quella contributiva.

**DAL
01/01/2013**

INARCASSA



Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. ²⁹

È corrisposta la pensione di vecchiaia unificata posticipata al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni in assenza del requisito di anzianità contributiva minima.


A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.

Al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantasei anni previsto dalla tabella I, l'età pensionabile ordinaria è aggiornata agli incrementi della speranza di vita. Lo stesso adeguamento si applica alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al successivo comma 3 e alla pensione di vecchiaia posticipata.

La variazione della speranza di vita è calcolata con cadenza annuale, con riferimento all'età pensionabile ordinaria, in misura pari alla differenza tra i valori registrati nell'ultima tavola di mortalità specifica di INARCASSA e in quella immediatamente precedente, con arrotondamento per difetto all'età in anni.

Gli adeguamenti devono comportare un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso, salvo recupero in sede di adeguamento successivo nel caso di incremento della speranza di vita inferiore a un trimestre o multipli di esso.

INARCASSA



Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:

- 1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all'art. 17;
- 2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall'art. 26.

Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento. Quest'ultima disposizione non si applica alle pensioni di invalidità, inabilità e indiretta.


A coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 e la cui media reddituale pensionabile ante 2013, rivalutata, sia inferiore al valore della pensione minima di cui alla tabella O dell'anno di pensionamento, la quota di pensione riferita alle anzianità fino al 31 dicembre 2012 è determinata secondo il metodo contributivo di cui all'art. 19, se più favorevole rispetto al metodo retributivo.

20.3 – È facoltà dell'iscritto richiedere la pensione di vecchiaia unificata anticipata rispetto all'età pensionabile ordinaria al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima.³⁰

Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all'età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è ridotta nella misura dello 0,43%³¹ per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico indicato nella Tabella I. Tale coefficiente è aggiornato ai sensi dell'art. 34, comma 3.

20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.³²

INARCASSA



Art. 21 – Pensione di inabilità

21.1 - La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia maturato almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
- c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento previdenziale concernente l'inabilità erogato da un altro ente previdenziale.


La pensione di inabilità non spetta a coloro che all'atto della domanda abbiano raggiunto l'età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.³³

21.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti preesistano al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della capacità professionale.

21.3 - Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni previste negli artt. 20 e 28.

21.4 - Gli anni di anzianità contributiva ai quali va commisurata la pensione in quota retributiva sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, in misura complessivamente superiore al valore indicato nella tabella N, determinato in base alla media dei redditi relativi al triennio precedente la domanda di pensione di inabilità. L'anzianità contributiva aggiuntiva è riconosciuta per un periodo non superiore a quello che intercorre tra l'età alla domanda di pensione e l'età pensionabile ordinaria prevista dalla Tabella I.

INARCASSA



Art. 21 – Pensione di inabilità

Alle pensioni liquidate con il sistema esclusivamente contributivo il beneficio è riconosciuto, alle stesse condizioni sopra indicate, accreditando 10 anni di contribuzione figurativa, sino ad un massimo complessivo di 35, nella misura corrispondente alla media dei contributi dovuti, utili a pensione, nel triennio precedente la domanda di pensione.


All'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non si applicano, in ogni caso, i benefici previsti dal presente comma.³⁴

21.5 - La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

21.6 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l'erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.

21.7 - La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

INARCASSA



Art. 22 – Pensione di invalidità

22.1 - La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:


- a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
- b) abbia maturato almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio;
- c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

La pensione di invalidità non spetta a coloro che all'atto della domanda abbiano raggiunto l'età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.³⁵

22.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

22.3 - La misura della pensione è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità. Nella stessa percentuale spetta anche l'eventuale pensione minima di cui all'art. 28.

INARCASSA



Art. 22 – Pensione di invalidità

22.4 - La pensione di invalidità è sospesa qualora sussistano contestualmente le seguenti due condizioni:

- a) il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata;
- b) l'importo di pensione sommato al reddito professionale dichiarato per lo stesso anno sia superiore a tre volte il valore della Tabella O.

La sospensione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il superamento del limite reddituale. La prima verifica reddituale viene effettuata con riferimento al reddito del primo anno successivo alla decorrenza della pensione. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa è ripristinata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il professionista dimostri il rispetto del suddetto limite.³⁶


22.5 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l'erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.

22.6 - Il pensionato per invalidità che abbia proseguito nell'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata o posticipata può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità.

I trattamenti di invalidità sono trasformati d'ufficio in pensione di vecchiaia unificata ordinaria alla maturazione dei requisiti previsti dalla Tabella I, salvo che il trattamento in godimento da parte dell'iscritto sia di miglior favore.^{37 38}

22.7 - La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

INARCASSA



Si può accedere alla pensione di vecchiaia unificata al raggiungimento di precisi requisiti


TABELLA I)

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Art. 20 Regolamento

ANNO MATURAZIONE REQUISITI	ETA' ORDINARIA	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA
2012	65 anni	30 anni
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni
2018	66 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni e 3 mesi	33 anni
2020	66 anni e 3 mesi	33 anni e 6 mesi
2021	66 anni e 3 mesi	34 anni
2022	66 anni e 6 mesi	34 anni e 6 mesi
2023	66 anni e 6 mesi	35 anni
2024	66 anni e 6 mesi	35 anni

INARCASSA



Appendice:

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

ANNO MATURAZIONE REQUISITI	ETA'			ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA PER PENSIONE ORDINARIA E ANTICIPATA
	Ordinaria	Anticipata	Posticipata	
2013	65 anni	63 anni	70 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	63 anni	70 anni	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	63 anni	70 anni	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	63 anni	70 anni	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	63 anni	70 anni	32 anni
2018	66 anni	63 anni	70 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	70 anni e 3 mesi	33 anni
2020	66 anni e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	70 anni e 3 mesi	33 anni e 6 mesi
2021	66 anni e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	70 anni e 3 mesi	34 anni
2022	66 anni e 6 mesi	63 anni e 6 mesi	70 anni e 6 mesi	34 anni e 6 mesi
2023	66 anni e 6 mesi	63 anni e 6 mesi	70 anni e 6 mesi	35 anni
2024	66 anni e 6 mesi	63 anni e 6 mesi	70 anni e 6 mesi	35 anni

• *Pensione di vecchiaia unificata “ANTICIPATA”*

Nel 2024 la pensione di vecchiaia unificata può essere “anticipata” a sessantatré anni e sei mesi di età a condizione che sia stata raggiunta l’anzianità d’iscrizione e contribuzione prevista per il pensionamento ordinario (nel 2024 pari 35 anni).

Per chi opta per detta prestazione, dal 01/01/2021 la quota retributiva di pensione - riferita agli anni anteriori al 2013 - è decurtata di una percentuale dello 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico previsto per il pensionamento ordinario.

A coloro che richiedono il pensionamento anticipato sono attribuiti in via provvisoria i **coefficienti di trasformazione** dell’ultima generazione disponibile, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Generale di Previdenza. Al compimento dell’età pensionabile ordinaria la quota contributiva della pensione sarà ricalcolata automaticamente, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza, che verranno applicati al montante contributivo che residua tale data.

• *Pensione di vecchiaia unificata “POSTICIPATA”*

La Pensione di Vecchiaia Unificata “Posticipata” è corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto **settanta anni e sei mesi** di età, anche in assenza del requisito contributivo minimo di cui alla **Tabella I | Regolamento Generale Previdenza**.

L’importo della prestazione – anche in relazione alla quota di pensione ante Riforma – è calcolato esclusivamente secondo il metodo contributivo. Il pro-rata retributivo è tuttavia riconosciuto, all’atto del pensionamento posticipato, a coloro che abbiano maturato il requisito contributivo minimo di cui alla **Tabella I | Regolamento Generale Previdenza** e anche a coloro che soddisfino ambedue le seguenti condizioni:

- almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012;
- un’anzianità contributiva complessiva alla data della domanda di pensione di almeno 30 anni.

ASSISTENZA



Al compito istituzionale della previdenza, Inarcassa affianca un'importante attività di assistenza mirata alla sicurezza sociale degli associati e allo sviluppo della professione.

Essa si concretizza in servizi per gli iscritti fruibili dal momento stesso dell'iscrizione o che richiedono un'anzianità minima di appena due o tre anni.

<https://www.inarcassa.it/previdenza/persona/assistenza>

Basta scegliere la voce d'interesse per visualizzare requisiti, modalità di richiesta e di erogazione.



INDENNITÀ DI MATERNITÀ

(D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e successive modificazioni)
SOGGETTI AVENTI DIRITTO La legge riconosce alle libere professioniste iscritte alla propria...



INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(Art. 70 D.Lgs. 151/2001 come modificato da art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022) **SOGGETTI AVENTI DIRITTO E DECORRENZA** La legge riconosce alle libere...



INDENNITÀ DI PATERNITÀ

La possibilità di accesso all'indennità di paternità per i liberi professionisti è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 80/2015 (artt. 18, 19...



ESTENSIONE MATERNITÀ/PATERNITÀ

(Legge. 30/12/2021, n. 234) **SOGGETTI AVENTI DIRITTO E DECORRENZA** La legge riconosce alle libere professioniste e liberi professionisti il diritto ad...



INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA

[Art. 3.3 dello Statuto Inarcassa e Titolo II, Capo II, Sezione I del Regolamento Generale Assistenza] Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera...



ASSISTENZA SANITARIA

La copertura del Piano sanitario Base è garantita gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti . I beneficiari di pensione...



SUSSIDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Capo III, Sezione II del Regolamento Generale Assistenza **COS'È IL SUSSIDIO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA** Dal 2024 Inarcassa prevede un sussidio, sotto...



SUSSIDI PER DISAGIO ECONOMICO

Titolo II, Capo I, Sezione III del Regolamento Generale Assistenza **COS'È IL SUSSIDIO** Il sussidio è un sostegno economico erogato dalla Cassa, al fine...

<https://www.inarcassa.it/previdenza/persona/assistenza>

Basta scegliere la voce d'interesse per visualizzare requisiti, modalità di richiesta e di erogazione.



SUSSIDI AI FIGLI DISABILI

Titolo II, Capo I, Sezioni IV e V del Regolamento Generale Assistenza
IL SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI
È un sostegno economico che Inarcassa riconosce...



PRESTITI D'ONORE PER GIOVANI E MADRI

Bando 2024 02.04.2024 -
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.3 dello Statuto e art. 38 del...



FINANZIAMENTI IN CONTO INTERESSI

Bando 2024 02.04.2024 -
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.3 dello Statuto e art. 38 del...



MUTUI

Capo II, Sezione III del Regolamento Generale Assistenza
Inarcassa concede agli iscritti l'accesso all'erogazione di mutui ipotecari fondiari edilizi...



CALAMITÀ NATURALI

Titolo II, Capo II, Sezione II del Regolamento Generale Assistenza
CONTRIBUTI PER DANNI SUBITI
Inarcassa concede contributi rimborsabili senza...

(D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e successive modificazioni)

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

La legge riconosce alle libere professioniste iscritte alla propria Cassa di Previdenza il diritto ad una indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto.

Se l'iscrizione è inferiore ai cinque mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela.



INDENNITÀ DI MATERNITÀ

(D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e successive modificazioni)
SOGGETTI AVENTI DIRITTO La legge riconosce alle libere professioniste iscritte alla propria...

ASSISTENZA

OGGETTO DELLA TUTELA

- **Gravidanza e puerperio**

La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.

- **Adozione e affidamento**

La tutela in caso di adozione o affidamento preadottivo si estende ad un periodo di cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino. L'indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di affidamento provvisorio la tutela può essere fruita entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

- **Aborto spontaneo o terapeutico**

La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione.

ASSISTENZA



INDENNITÀ DI MATERNITÀ

(D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e successive modificazioni)

SOGGETTI AVENTI DIRITTO La legge riconosce alle libere professioniste iscritte alla propria...

DOMANDA



La **domanda** va inoltrata dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)** - nella sezione “**Domande e certificati > Domande**”:

- nel caso di **maternità**, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
- nel caso di **adozione**, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell'effettivo ingresso del bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino;
- nel caso di **aborto spontaneo o terapeutico**, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'**esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto**, indicandolo nell'apposito flag all'interno della domanda.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(Art. 70 D.Lgs. 151/2001 come modificato da art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022)

SOGGETTI AVENTI DIRITTO E DECORRENZA

La legge riconosce alle **libere professioniste** il diritto ad una indennità di maternità anticipata in caso di **gravidenza a rischio** precedente i cinque mesi di tutela obbligatoria, nel caso in cui vi siano **gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose** che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, attestate da apposito accertamento medico.

La norma si applica ai periodi di gravidanza a rischio **in corso al 13 agosto 2022** (data di entrata in vigore del D.Lgs 105/2022) **o successivi a tale data.**

OGGETTO DELLA TUTELA

L'indennità può essere corrisposta per periodi di gravidanza a rischio antecedenti i due mesi prima del parto.



DOMANDA

La **domanda** va inoltrata **entro 180 giorni dall'evento** (nascita o aborto) esclusivamente dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)** - nella sezione "Domande e certificati > Domande".

Alla domanda deve essere allegato un **certificato medico rilasciato dalla ASL** (di cui si rende disponibile un **facsimile** nella sezione *Documenti* in coda alla pagina), in cui siano attestate le date di inizio e di termine del periodo di gravidanza a rischio, nonché le gravi complicanze della gestazione o le persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

In caso di prolungamento del periodo di gravidanza a rischio può essere inoltrata, utilizzando lo stesso modulo, una **domanda di proroga.**



INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(Art. 70 D.Lgs. 151/2001 come modificato da art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022) SOGGETTI AVENTI DIRITTO E DECORRENZA La legge riconosce alle libere...

ASSISTENZA

ASSISTENZA



INDENNITÀ DI MATERNITÀ
PER GRAVIDANZA A
RISCHIO

MISURA DELL' INDENNITÀ

L'indennità per gravidanza a rischio è calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della **maternità**.

L'indennità giornaliera è determinata in relazione all'80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore al parto e parametrata ai giorni di iscrizione a Inarcassa. Gli importi minimi e massimi giornalieri sono calcolati in funzione degli importi stabiliti per i cinque mesi di maternità ordinaria, annualmente rivalutati.

Qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente il periodo di gravidanza a rischio, l'importo dell'indennità viene calcolato in misura proporzionale ai giorni di iscrizione e contribuzione compresi nel periodo tutelabile.

LIQUIDAZIONE

La liquidazione dell'indennità è subordinata alla presentazione della documentazione medica prevista dalla legge.

ASSISTENZA



INDENNITÀ DI MATERNITÀ
PER GRAVIDANZA A
RISCHIO

Nota Bene

La **domanda** di indennità di maternità per gravidanza a rischio **decade se non vengono sanate le inadempienze** dichiarative e/o contributive e non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa **entro 180 giorni**:

- dalla data di nascita o aborto, per le domande presentate prima dell'evento;
- dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'ufficio, per le domande presentate dopo l'evento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato nel modulo di domanda.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

La possibilità di accesso all'**indennità di paternità** per i liberi professionisti è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 80/2015 (artt. 18, 19, 20) ed **ampliata da Inarcassa** con la modifica regolamentare (art. 34 bis Regolamento Generale Previdenza e Capo I Sezione II del Regolamento Generale Assistenza) entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, per coloro che non hanno i requisiti previsti dal D.Lgs..

INDENNITÀ DI PATERNITÀ D.LGS. 80/2015

Con il Decreto Legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per la **indennità di paternità per i liberi professionisti** (artt. 18, 19, 20).

La tutela è estesa al periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista o per la parte residua, in caso di:

1. morte o grave infermità
2. abbandono del bambino;
3. affidamento esclusivo al padre.

L'importo dell'indennità è commisurato all'80% del reddito professionale del secondo anno precedente l'evento, rapportato al periodo massimo di tutela di cinque mesi (tre mesi per l'affidamento), o per la parte non goduta dalla madre libero professionista.

L'indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda (disponibile su **Inarcassa On Line**) può essere inoltrata dopo l'evento ma comunque:

- nel caso di **nascita**, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
- nel caso di **adozione**, affidamento preadottivo o provvisorio entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino nel nucleo familiare.



ASSISTENZA

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

La possibilità di accesso all'indennità di paternità per i liberi professionisti è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 80/2015 (artt. 18, 19...

ASSISTENZA

INDENNITÀ DI PATERNITÀ INARCASSA art. 34 bis RGP e Capo I, Sezione II RGA

Dal 1° gennaio 2018 è stato introdotto l'assegno di paternità in favore dei **padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa**, erogabile per il periodo in cui la **madre non abbia diritto** ad analoga indennità.

Fa eccezione l'ingresso in famiglia del bambino per adozione o affidamento (art. 34 bis 3 RGP e art. 11.3 RGA). In questi casi l'indennità spetta al padre anche nel caso in cui la madre non faccia richiesta dell'indennità di maternità spettante presso il proprio Ente previdenziale di riferimento.

Sono coperti gli eventi (nascita, adozione, affidamento) che avvengono dal 1° gennaio 2018.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

L'indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la **nascita** del figlio o per l'ingresso in famiglia del minore **adottato o affidato** (è escluso l'aborto) e copre i **tre mesi successivi all'evento**, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto, o, nei soli casi di adozione o affidamento, non ne abbia fatto richiesta (non ci può essere sovrapposizione di trattamenti di tutela):

1. se entrambi i genitori sono liberi professionisti iscritti nelle rispettive Casse Professionali per tutto il periodo tutelato, la madre avrà diritto all'erogazione dell'indennità di maternità presso la sua Cassa ed al padre non spetterà l'indennità di paternità di Inarcassa.

Solo qualora la madre non rimanesse iscritta presso la propria Cassa per l'intero periodo di tutela (dopo il parto) o, nei casi di affidamento o adozione, non richiedesse l'indennità spettante alla propria Cassa di riferimento, al padre spetterebbe l'indennità di paternità per il periodo di mancata copertura della madre, nel limite dei tre mesi successivi all'evento;

2. padre professionista e madre lavoratrice o titolare di trattamento di disoccupazione: se la madre è lavoratrice autonoma ha diritto alla specifica indennità erogata dall'INPS (art.66 D.Lgs.151/2001) mentre se è dipendente ha diritto al congedo obbligatorio retribuito (artt.20 e ss. D.Lgs 151/2001). L'indennità di maternità viene erogata dall'INPS anche se la madre è titolare di trattamento di disoccupazione (NASPI o equivalente). Di conseguenza, il padre ha diritto all'indennità di paternità di Inarcassa solo se la madre non ha autonomo diritto a questa tutela o ne ha usufruito in maniera parziale (ad esempio in caso di cessazione dell'attività della madre anche se si segnala al riguardo che l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verificano durante i periodi di congedo di maternità ai sensi dell'art.24 D.Lgs.151/2001), oppure, nei casi di affidamento o adozione, non provveda a richiedere l'indennità spettante alla propria Cassa di riferimento;

3. padre professionista e madre non lavoratrice: il padre ha diritto all'indennità perché la madre non ha diritto a nessuna altra forma di tutela.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

La possibilità di accesso all'indennità di paternità per i liberi professionisti è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 80/2015 (artt. 18, 19...

ASSISTENZA

OGGETTO DELLA TUTELA

- **Parto**

La tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino.

- **Adozione e affidamento**

Nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio o affidamento esclusivo al padre la tutela si estende ad un periodo massimo di tre mesi dall'ingresso in famiglia del bambino. L'indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore.

MISURA DELL'INDENNITÀ

L'indennità di paternità è pari ai tre dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell'evento (es: in caso di nascita nel 2024, l'indennità sarà calcolata sul reddito 2022).

E' prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela.

Se l'iscrizione è inferiore ai tre mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela. La riduzione viene effettuata anche sull'importo minimo.

MINIMO E MASSIMO EROGABILE

Il **valore minimo** dell'indennità è fissato nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione, calcolata al 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n.402/1981, convertito con modificazioni dalla legge n.537/1981 e successive modificazioni), e risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il **valore massimo** dell'indennità di paternità corrisponde a cinque volte il valore minimo.

Tali importi vengono determinati annualmente insieme a quelli relativi alla maternità e sono fissati per il 2024, in:

- **Euro 2.662,00** per l'**indennità minima**
- **Euro 13.310,00** per l'**indennità massima**

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

La possibilità di accesso all' indennità di paternità per i liberi professionisti è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 80/2015 (artt. 18, 19...

ASSISTENZA

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

La possibilità di accesso all'indennità di paternità per i liberi professionisti è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 80/2015 (artt. 18, 19...



MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di indennità di paternità può essere presentata dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line**, scegliendo la voce corrispondente nella sezione 'Domande e certificati >> Domande'.

- **Parto:** dopo il compimento del sesto mese di gravidanza della madre ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.
- **Adozione o affidamento:** entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di effettivo ingresso del figlio in famiglia.

Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'**esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto** indicandolo nell'apposito flag all'interno della domanda.

INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA

[Art. 3.3 dello Statuto Inarcassa e Titolo II, Capo II, Sezione I del Regolamento Generale Assistenza]

Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di **totale inabilità** dell'associato all'esercizio dell'attività professionale.

L'indennità è erogata per l'intero periodo di inabilità assoluta che comporta la sospensione dell'attività dell'iscritto.

L'indennità per inabilità temporanea **non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali** erogate da Inarcassa, anche in convenzione. Nello specifico l'indennità non è cumulabile con i trattamenti pensionistici, con le indennità di maternità o paternità, con l'erogazione di sussidi e con la diaria giornaliera prevista nel piano base della polizza sanitaria Inarcassa "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi".



INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA

[Art. 3.3 dello Statuto Inarcassa e Titolo II, Capo II, Sezione I del Regolamento Generale Assistenza]
Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera...

COS'E' L'INABILITA' TEMPORANEA?

Per **inabilità temporanea** si intende l'**incapacità assoluta** che impedisca totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione. Per infortunio si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili. Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

ASSISTENZA



INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA

[Art. 3.3 dello Statuto Inarcassa e Titolo II, Capo II, Sezione I del Regolamento Generale Assistenza]
Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera...

I REQUISITI

L'indennità viene erogata a condizione che:

- la durata minima dell'inabilità sia **superiore a 40 giorni solari**;
- l'associato, al momento della domanda, sia **iscritto continuativamente ad Inarcassa** nei tre anni immediatamente precedenti l'insorgenza dell'inabilità. Si prescinde dall'anzianità di tre anni in caso d'infortunio;
- l'associato sia **in regola** nei confronti dell'Associazione con l'adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi;
- l'associato **resti iscritto** all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
- l'associato **non sia già pensionato** Inarcassa;
- l'associato non sia titolare di **pensione diretta erogata da altro Ente** di previdenza;
- l'evento inabilitante si sia verificato **prima della data di maturazione dei requisiti** previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2024: 66 anni e 6 mesi di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa).



LA DOMANDA

Il professionista iscritto può inoltrare la **domanda** dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)** - nella sezione **“Domande e certificati > Domande”** - compilata in ogni sua parte, entro **novanta giorni** dalla data di inizio dello stato di inabilità. In caso di suo **impedimento**, la domanda deve essere presentata entro il medesimo termine, da un **familiare**, utilizzando il **modulo cartaceo dedicato**, disponibile nella sezione *Documenti* a fondo pagina.

Le domande presentate oltre il suddetto termine ma comunque entro la fine del periodo di inabilità temporanea, saranno valutate solo se adeguatamente motivate.

Alla domanda di inabilità deve essere allegato un **certificato a valenza medico legale** da redigere a cura di medico di struttura Pubblica o medico ASL (il cui modello è disponibile nella sezione *Documenti* in coda alla pagina) comprovante:

- la causa e la data di insorgenza della inabilità professionale temporanea assoluta;
- il periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente all'incidento o alla malattia;
- le motivazioni dell'impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione nel periodo di inabilità.

Al certificato medico dovrà essere obbligatoriamente allegata **idonea documentazione medica e clinica** (vedi **Nota operativa n.3/2016**) dalla quale si evincano natura e durata dell'incidento o della malattia, con relativa prognosi. Nello specifico potranno essere acclusi:

- **referto di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione** in caso di ricovero ospedaliero;
- certificati medici relativi all'insorgenza dell'evento;
- **referti di controlli clinici e/o strumentali** effettuati presso ambulatori specialistici, ospedalieri o di altra struttura di cura, **successivamente ai trattamenti iniziali**;
- ulteriore documentazione sanitaria disponibile.



INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA

[Art. 3.3 dello Statuto Inarcassa e Titolo II, Capo II, Sezione I del Regolamento Generale Assistenza]
Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera...

ASSISTENZA

INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA

[Art. 3.3 dello Statuto Inarcassa e Titolo II, Capo II, Sezione I del Regolamento Generale Assistenza]
Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera...

La domanda deve essere inviata nei termini previsti dal regolamento (entro 90 giorni dall'inizio dell'inabilità o comunque entro la data di fine dell'inabilità stessa) anche se la documentazione medica non è completa. Tale documentazione, appena disponibile, dovrà essere inoltrata successivamente. Non è necessario allegare la cartella clinica inerente i ricoveri. Tale documento sarà richiesto solo se indispensabile alla valutazione del medico legale Inarcassa.

Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto indicandolo nell'apposito flag all'interno della domanda.

Nota Bene

La domanda di Inabilità Temporanea decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:

- non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive;
- non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa.

ASSISTENZA



ASSISTENZA SANITARIA

La copertura del Piano sanitario Base è garantita gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti. I beneficiari di pensione...

ASSISTENZA SANITARIA

La copertura del **Piano sanitario Base** è garantita gratuitamente da Inarcassa agli **iscritti** e ai **pensionati iscritti**. I **beneficiari di pensione** (diretta o ai superstiti) **non iscritti**, che sul mercato non troverebbero altre forme di copertura sanitaria a causa dell'età, possono invece aderirvi **facoltativamente a proprie spese**.

La **copertura assicurativa** è riservata ai **professionisti in regola con gli adempimenti contributivi**, in analogia con tutte le altre forme di tutela previdenziale e assistenziale liquidate dall'Associazione. La copertura è **esclusa per coloro che non risultino in regola** alla data del 15 ottobre di ogni anno e con effetto sull'assicurazione dell'anno successivo. Per gli iscritti risultati irregolari alla data del 15 ottobre, è prevista una seconda **opportunità di rientro in copertura** per il **secondo semestre dell'anno**, se regolarizzano la loro posizione **entro il 15 aprile**.

Inoltre, a seguito di una **modifica del proprio status** in corso d'anno, è possibile usufruire delle coperture previste dalla polizza sanitaria, seguendo le istruzioni disponibili alla pagina dedicata alle **NUOVE ADESIONI IN CORSO D'ANNO**.

Tutti gli **assicurati con la Polizza Base** possono **estendere le garanzie al nucleo familiare**, con premio a proprio carico.



ASSISTENZA SANITARIA

La copertura del Piano sanitario Base è garantita gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti. I beneficiari di pensione...

ASSISTENZA

È invece possibile per i **soliti iscritti** attivare, **facoltativamente e sempre a proprie spese**, il **Piano sanitario Integrativo**, per sé o anche per i familiari.

Dal **01/01/2022** la gestione in convenzione del piano sanitario base “**Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi**”, del “**Piano sanitario Integrativo**” e del “**Piano Sanitario Infortuni**” è stata affidata a **Reale Mutua Assicurazioni**, risultata aggiudicataria della procedura di gara comunitaria bandita nel 2021.

Attraverso il network di **Blue Assistance** dedicato, i nostri associati avranno la possibilità di fare affidamento su una rete capillare di **strutture convenzionate**. Registrandosi al portale di Blue Assistance oltre a poter scaricare l'elenco dei convenzionamenti dedicati, si potrà usufruire della procedura “**richieste di rimborso on-line**” delle prestazioni sanitarie e, in qualsiasi momento, seguire l'iter delle proprie pratiche.

• • • •

CONTATTI

È a disposizione degli Assistenti la **Centrale Operativa di Blue Assistance** al n. **800 954 450** (per chiamate dall'estero +39 011 7425521):

- **dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenica**, per la **presa in carico di prestazioni** in forma diretta in strutture sanitarie e medici chirurgici convenzionati, garantendo anche, se necessario, le informazioni necessarie per la scelta della struttura e dei medici più idonei per ogni necessità;
- **24 ore su 24, 365 giorni l'anno**, per **prestazioni di assistenza** alla persona e **consigli medici** per orientare alla soluzione di problemi d'urgenza.

È inoltre possibile inviare una e-mail all'indirizzo: assistenza.inarcassa@blueassistance.it

ASSISTENZA

ASSISTENZA SANITARIA

La copertura del Piano sanitario Base è garantita gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti. I beneficiari di pensione...

COSA FARE PER OTTENERE UNA PRESTAZIONE IN FORMA DIRETTA

• • • •

l'Assistito **deve contattare preventivamente Blue Assistance**, con un preavviso di almeno 48 ore, salvi i casi di urgenza, **tramite l'accesso alla propria area riservata del sito o dell'APP**, completando la sezione dati, allegando la prescrizione medica e l'eventuale documentazione integrativa utile per la valutazione della prestazione. Entro il termine massimo di 24 ore dalla prestazione l'Assistito riceverà una e-mail con la conferma della presa in carico della prestazione. In alternativa può **contattare la Centrale Operativa**, per ricevere l'autorizzazione ai seguenti numeri telefonici dedicati:

- **800954450**;
- **0039 0117425521** per chiamate dall'estero;

O, infine, inviare una mail: assistenza.inarcassa@blueassistance.it

COME FARE PER OTTENERE UN RIMBORSO

• • • •

L'assistito può **trasmettere on-line le proprie richieste di rimborso delle prestazioni sanitarie** ricevute, unitamente alla relativa documentazione medica e di spesa, accedendo alla propria area riservata **dal sito www.blueassistance.it o tramite App**. La documentazione viene trasmessa mediante un sistema di scansione ottica, che consente di considerarla giuridicamente equivalente all'originale.

In alternativa alla modalità on-line telematica, l'Assistito potrà richiedere **il rimborso con modalità cartacea** compilando il Modulo reperibile sul sito internet www.blueassistance.it compilandolo in ogni sua parte ed allegando fotocopia della documentazione giustificativa. Il modulo ed i relativi allegati devono essere trasmessi al seguente indirizzo: **Blue Assistance Ufficio Rimborso Spese – Via Santa Maria 11 10122 – Torino (TO)**.

ASSISTENZA SANITARIA

La copertura del Piano sanitario Base è garantita gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti . I beneficiari di pensione...

ASSISTENZA

<https://www.inarcassa.it/articoli/faq-piani-sanitari-inarcassa-2022-2025>

<https://www.inarcassa.it/sites/default/files/documents/2022-11/Piano%20sanitario%20Base%202022-2025.pdf>

SUSSIDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Capo III, Sezione II del Regolamento
Generale Assistenza

COS'E' IL SUSSIDIO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Dal 2024 Inarcassa prevede un sussidio, sotto forma di assegno mensile, a sostegno dei professionisti iscritti o pensionati Inarcassa non autosufficienti, in quanto non in grado di compiere le attività elementari della vita quotidiana con continuità e senza un aiuto esterno.



L'importo mensile del sussidio è stabilito sulla base del **Regolamento Generale Assistenza** nei limiti dello stanziamento annuale definito in sede di bilancio preventivo: per l'anno **2024** è pari a euro **300,00**.

LO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto in base ai requisiti previsti all'art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i. quando viene accertata una inabilità totale, per affezioni fisiche o psichiche, che rendano impossibile deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o impediscano di compiere gli atti quotidiani della vita rendendo necessaria una assistenza continua.

ASSISTENZA

CHI PUO' BENEFICIARE DEL SUSSIDIO

Possono beneficiare del sussidio per la non autosufficienza gli **iscritti** o i **titolari di pensione Inarcassa** (anche pensioni in Totalizzazione o Cumulo) ai quali venga riconosciuto lo stato di non autosufficienza, ai sensi art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i., insorto durante il periodo di iscrizione all'Associazione o successivamente al pensionamento, in possesso dei seguenti requisiti:

- non titolari di pensione diretta di altro Ente;
- se di età superiore ai 40 anni, che abbiano maturato almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa nei sette anni immediatamente antecedenti la presentazione della domanda;
- se di età pari o inferiore ai 40 anni, che abbiano maturato almeno due anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa nei sette anni immediatamente antecedenti la presentazione della domanda.



SUSSIDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Capo III, Sezione II del Regolamento Generale Assistenza
COS'E' IL SUSSIDIO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA Dal 2024
Inarcassa prevede un sussidio, sotto...



COME SI RICHIEDE

La **richiesta di sussidio** può essere presentata dall'avente diritto in qualsiasi momento successivo all'accertamento della condizione di non autosufficienza, dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)** - nella sezione "**Domande e certificati > Domande**".

In caso di impedimento, la domanda può essere presentata anche da altra persona (opportunamente delegata) che rappresenti il richiedente, utilizzando l'apposito modello cartaceo disponibile nella sezione *Documenti* a fondo pagina e nella sezione modulistica del sito.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il verbale rilasciato dalla commissione sanitaria della struttura pubblica che accerta lo stato di non autosufficienza di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i..

Nota Bene

La domanda di sussidio decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:

- non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive
- non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa

COME VIENE EROGATO

Il sussidio per la non autosufficienza consiste in un **assegno mensile** e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il sussidio è cumulabile con le pensioni erogate da Inarcassa (e con le pensioni in Totalizzazione o Cumulo) e con le prestazioni economiche assistenziali erogate da altri enti o istituzioni.

Non si può invece beneficiare del sussidio di non autosufficienza per lo stesso periodo per il quale è già stata riconosciuta l'indennità di Inabilità Temporanea Assoluta di Inarcassa.

ACCERTAMENTO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E CESSAZIONE DELL'ASSEGNO

Inarcassa può, in qualsiasi momento, richiedere documentazione medica aggiornata o disporre accertamenti medici diretti, avvalendosi del proprio Sanitario di fiducia, finalizzati a verificare la permanenza dello stato di non autosufficienza, anche tenuto conto del giudizio di rivedibilità espresso dalla commissione sanitaria.

Qualora l'accertamento evidenzi l'assenza dello stato di non autosufficienza, Inarcassa revoca il sussidio a decorrere dal mese successivo all'accertamento del recupero dell'autosufficienza (eventuali somme indebitamente percepite dovranno essere rimborsate a Inarcassa).

In caso di rifiuto non motivato da parte del beneficiario di sottoporsi ad un controllo o di inviare i documenti medici aggiornati richiesti, l'erogazione del sussidio è sospesa a decorrere dal mese successivo alla richiesta di Inarcassa.

Decorsi sei mesi dalla sospensione, il sussidio è definitivamente revocato.

ASSISTENZA



SUSSIDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Capo III, Sezione II del
Regolamento Generale Assistenza
COS'E' IL SUSSIDIO PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA Dal 2024
Inarcassa prevede un sussidio,
sotto...

ASSISTENZA

COS'E' IL SUSSIDIO

Il sussidio è un sostegno economico erogato dalla Cassa, al fine di sostenere stati di grave disagio economico contingente e momentaneo dovuti a spese urgenti e non differibili che hanno gravato sul bilancio familiare (art. 15 comma 2 Regolamento Generale Assistenza). Il sussidio erogato non deve essere restituito.

Le cause dello stato di disagio economico possono essere dovute a:

1. eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore;
2. malattia o infortuni del richiedente o dei familiari a carico, ivi comprese le complicanze della gravidanza;
3. prolungata sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale a causa di malattia o infortunio, che non dia diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale a carico di Inarcassa;
4. decesso dell'iscritto o del pensionato;
5. spese straordinarie conseguenti allo stato di grave disabilità di figli.

L'importo è concesso sulla base del **Regolamento Generale Assistenza**, nei limiti dello stanziamento annuale definito in sede di bilancio preventivo.



SUSSIDI PER DISAGIO ECONOMICO

Titolo II, Capo I, Sezione III del Regolamento Generale Assistenza
COS'E' IL SUSSIDIO Il sussidio è un sostegno economico erogato dalla Cassa, al fine...

ATTENZIONE: nel caso in cui il disagio economico derivi da malattia o infortunio previsti dalla **polizza base**, garantita in forma gratuita agli associati e ai pensionati iscritti, dalla Compagnia **Reale Mutua Assicurazioni**, il sussidio può essere comunque richiesto, avendo cura di comunicare l'avvenuta presentazione della domanda di rimborso spese o di diaria ospedaliera (vedi **sezione assistenza - assistenza sanitaria**).

CHI PUO' RICHIEDERE IL SUSSIDIO

L'iscritto, il pensionato Inarcassa e, in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato Inarcassa, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il secondo grado e a carico al momento del decesso e i figli che non abbiano diritto a pensione di reversibilità o indiretta ai superstiti.

QUALI SONO LE CONDIZIONI

Il sussidio "ordinario" può essere erogato agli associati nelle seguenti condizioni:

1. regolare adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi. Attenzione, si prescinde dal requisito per le richieste di sussidio conseguenti la malattia grave e per le richieste presentate dagli eredi;
2. reddito del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente la domanda non superiore a quattro volte la pensione minima erogata da Inarcassa per lo stesso anno aumentato di un quarto per ogni familiare a carico. In caso del decesso dell'iscritto o del pensionato il reddito di quest'ultimo è escluso dal computo del reddito complessivo del nucleo familiare.

Per le domande che saranno presentate nel 2024, il limite per il reddito familiare 2023 è pari a euro 50.964,00, aumentabile di euro 3.185,25 per ogni familiare a carico.

COME SI RICHIEDE



La richiesta di sussidio può essere presentata **entro sei mesi** dall'evento che ha causato lo stato di disagio economico, esclusivamente dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)** - nella sezione "**Domande e certificati > Domande**" - allegando la documentazione necessaria a comprovare lo stato di disagio. In caso di impedimento, può essere presentata entro il medesimo termine anche da un **familiare**, utilizzando l'**apposito modello cartaceo** disponibile nella sezione modulistica del sito.

In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato Inarcassa, con diversi superstiti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la domanda di sussidio può essere trasmessa da uno solo degli stessi, opportunamente delegato dagli altri.

La richiesta di sussidio può essere ripetuta una sola volta, per condizioni di particolare gravità.

Nota Bene

La domanda di sussidio decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:

1. non vengono sanate le inadempienze dichiarative o contributive;
2. non viene trasmessa la documentazione integrativa.

COME VIENE EROGATO

Il sussidio ordinario viene erogato "una tantum".

Vedi anche la pagina dedicata ai Sussidi per figli disabili

ASSISTENZA

IL SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI

È un sostegno economico che Inarcassa riconosce per l'assistenza di **figli disabili**, sia per disabilità prevista al comma 1 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sia per disabilità "grave" prevista al comma 3 dell'art. 3 della medesima legge.

L'importo è concesso sulla base del **Regolamento Generale Assistenza** (artt. 17, 18 e 19), nei limiti dello stanziamento definito in sede di bilancio preventivo: per il 2024 l'importo mensile del sussidio per figlio disabile è pari a euro 50,00 e per figlio con disabilità "grave" pari a euro 260,00.

CHI PUO' RICHIEDERE IL SUSSIDIO

L'iscritto e il titolare di pensione Inarcassa con uno o più figli con disabilità accertata.

QUALI SONO LE CONDIZIONI

Il sussidio per "figli disabili" può essere erogato agli associati che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. regolare adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi;
2. figli conviventi con disabilità accertata ai sensi del comma 1 art. 3 della L.104/92;
3. figli con disabilità "grave" accertata ai sensi del comma 3 art. 3 della L.104/92.



SUSSIDI AI FIGLI DISABILI

Titolo II, Capo I, Sezioni IV e V del
Regolamento Generale Assistenza
IL SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI
È un sostegno economico che
Inarcassa riconosce...

ASSISTENZA



COME SI RICHIEDE

La richiesta di sussidio per figli disabili può essere presentata ad Inarcassa, in qualsiasi momento successivo all'accertamento della condizione di disabilità, esclusivamente dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)** - nella sezione "**Domande e certificati > Domande**" - accompagnata da certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 1 (disabilità) o dell'art. 3 comma 3 (disabilità "grave") della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nota Bene

La domanda di sussidio decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:

- non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive;
- non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa.

COME VIENE EROGATO

Il sussidio per figli disabili consiste in un importo annuale deliberato e liquidato con assegno mensile (12 mensilità) e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'assegno, secondo quanto previsto dal Regolamento generale Assistenza, è cumulabile con qualsiasi altro assegno, pensione, indennità o trattamento erogato per la medesima disabilità. Ne consegue che la cumulabilità è prevista anche nel caso in cui analogo beneficio sia erogato da altro Istituto previdenziale a favore dell'altro genitore.

CAUSE DI CESSAZIONE DELL'ASSEGNO

L'assegno è riconosciuto fino al verificarsi dei seguenti eventi (art. 19 comma 5 del Regolamento Generale Assistenza):

- venir meno della disabilità del figlio, ai sensi della L.104/92;
- cancellazione da Inarcassa del richiedente, salvo che il professionista non sia titolare di pensione;
- decesso del richiedente e conseguente erogazione della pensione indiretta ai superstiti o di reversibilità al figlio disabile.



SUSSIDI AI FIGLI DISABILI

Titolo II, Capo I, Sezioni IV e V del Regolamento Generale Assistenza
IL SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI
È un sostegno economico che Inarcassa riconosce...

Bando 2024

02.04.2024 - Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il **sostegno alla professione** (art.3.3 dello Statuto e art. 38 del Regolamento Generale Assistenza) e del relativo budget stanziato, è indetto il bando "**Prestito d'onore anno 2024**", per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani iscritti - anche riuniti in studi associati, società di professionisti e società tra professionisti - e delle professioniste madri di figli in età pre-scolare o scolare fino all'età dell'obbligo, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento.

Oggetto del bando è il **prestito, con il 100% degli interessi in carico a Inarcassa**, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, per le seguenti finalità:

- spese di impianto e/o potenziamento degli studi professionali intese come acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie allo svolgimento dell'attività professionale;
- anticipazioni dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di committenza di uno o più incarichi professionali;
- altre esigenze di spesa connesse allo svolgimento dell'attività professionale.

BENEFICIARI

Possono accedere al Prestito d'onore:

- gli iscritti a Inarcassa fino al compimento dei 35 anni di età, anche riuniti in studi associati, società di professionisti e società tra professionisti;
- le professioniste iscritte a Inarcassa madri di figli in età prescolare o scolare fino all'età dell'obbligo (16 anni di età non ancora compiuti alla data della domanda, sempre che sia attestata la frequenza ad un istituto scolastico) anche riunite in studi associati, società di professionisti e società tra professionisti.

ASSISTENZA



PRESTITI D'ONORE PER GIOVANI E MADRI

Bando 2024 02.04.2024 -
Nell'ambito degli interventi
deliberati da Inarcassa per il
sostegno alla professione (art.3.3
dello Statuto e art. 38 del...

REQUISITI

Per accedere al Prestito d'onore è necessario:

- essere iscritti a Inarcassa;
- essere in regola nei confronti dell'Associazione con l'adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi.

È ammissibile la domanda per un secondo prestito, purché la somma complessivamente richiesta non superi l'importo di euro 20.000,00. Il prestito è cumulabile con qualsiasi altra prestazione assistenziale disciplinata dai regolamenti vigenti, ivi comprese le misure di sostegno Covid-19.

Nota Bene

La domanda di Prestito d'Onore decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:

- non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive;
- non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa.

ASSISTENZA

CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

- Importo finanziabile: massimo € 20.000,00;
- durata finanziamento concesso: a 19, 24, 36 mesi;
- abbattimento interessi a carico Inarcassa: 100%;
- tasso applicato: **IRS di periodo maggiorato di 2,5** - tasso minimo pari allo spread (meno abbattimento interessi a carico Inarcassa).

ATTENZIONE: Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa; pertanto qualora, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dai ruoli dell'Associazione detto contributo viene meno e il professionista dovrà provvedere al loro pagamento integrale a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta, a meno dell'immediato rimborso del credito residuo.

SPESE ISTRUTTORIA "una tantum"

€ 60.

PERIODICITA' DI RIMBORSO

Mensile

SPESE INCASSO RATE

€ 3,50 per ciascuna rata.

PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA

€ 0,00

SPESE PER CIASCUNA COMUNICAZIONE ANNUA IN MODALITA ELETTRONICA

€ 0,00

SPESE PER CIASCUNA COMUNICAZIONE ANNUA IN MODALITA CARTACEA

€ 1,15

TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate dal **1° aprile 2024** al **31 marzo 2025** e saranno prese in carico fino a capienza dello stanziamento deliberato per il 2024.

PRESTITI D'ONORE PER GIOVANI E MADRI

Bando 2024 02.04.2024 -
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.3 dello Statuto e art. 38 del...

ASSISTENZA



MODALITA' DI ACCESSO

La richiesta di prestito deve essere inoltrata esclusivamente accedendo all'Area riservata **Inarcassa On line**, sezione di menù "Servizi finanziari e assicurativi", specificando le finalità del finanziamento in un progetto di utilizzazione, successivamente da rendicontare.

Le domande verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione in via telematica.

La comunicazione dell'esito verrà inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

All'eventuale ammissione al finanziamento deliberata da Inarcassa, avrà seguito l'istruttoria bancaria a cura dell'Istituto convenzionato (Banca Popolare di Sondrio), che concederà il finanziamento a proprio insindacabile giudizio.

[Clicca qui per approfondimenti relativi all'istruttoria](#)

FONDO DI GARANZIA

Da luglio 2010 Inarcassa ha costituito un fondo di garanzia per i giovani iscritti che fanno richiesta del Prestito d'onore non avendo ancora redditi sufficienti a superare l'istruttoria per l'accesso al credito operata dalla Banca.

Il fondo opera tramite apposita convenzione, stipulata con l'istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, la quale ne regola l'impiego e il supplemento di istruttoria necessario ad autorizzare l'iscritto all'affidamento del prestito.

Qui di seguito, nella sezione *Documenti*, è a disposizione in formato pdf il **testo integrale del bando**.

Per informazioni: **Numero Verde 800 016 318**.

PRESTITI D'ONORE PER GIOVANI E MADRI

Bando 2024 02.04.2024 -
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.3 dello Statuto e art. 38 del...

ASSISTENZA



MODALITA' DI ACCESSO

La richiesta di prestito deve essere inoltrata esclusivamente accedendo all'Area riservata **Inarcassa On line**, sezione di menù "Servizi finanziari e assicurativi", specificando le finalità del finanziamento in un progetto di utilizzazione, successivamente da rendicontare.

Le domande verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione in via telematica.

La comunicazione dell'esito verrà inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

All'eventuale ammissione al finanziamento deliberata da Inarcassa, avrà seguito l'istruttoria bancaria a cura dell'Istituto convenzionato (Banca Popolare di Sondrio), che concederà il finanziamento a proprio insindacabile giudizio.

[Clicca qui per approfondimenti relativi all'istruttoria](#)

FONDO DI GARANZIA

Da luglio 2010 Inarcassa ha costituito un fondo di garanzia per i giovani iscritti che fanno richiesta del Prestito d'onore non avendo ancora redditi sufficienti a superare l'istruttoria per l'accesso al credito operata dalla Banca.

Il fondo opera tramite apposita convenzione, stipulata con l'istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, la quale ne regola l'impiego e il supplemento di istruttoria necessario ad autorizzare l'iscritto all'affidamento del prestito.

Qui di seguito, nella sezione *Documenti*, è a disposizione in formato pdf il **testo integrale del bando**.

Per informazioni: **Numero Verde 800 016 318**.

PRESTITI D'ONORE PER GIOVANI E MADRI

Bando 2024 02.04.2024 -
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.3 dello Statuto e art. 38 del...

ASSISTENZA

CONTRIBUTI PER DANNI SUBITI

Inarcassa concede contributi rimborsabili senza interessi per danni subiti in caso di calamità naturali riconosciute tali a seguito di apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti.

REQUISITI

Possono presentare la domanda i professionisti iscritti che, alla data evento e al momento di presentazione della domanda, siano congiuntamente:

- residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze;
- proprietari o comproprietari o usufruttuari di immobili adibiti a studio professionale o a uso promiscuo (residenza e studio professionale) danneggiati dall'evento calamitoso;
- titolari di beni strumentali, danneggiati dall'evento calamitoso.

I professionisti devono inoltre essere, al momento di presentazione della domanda, in regola relativamente a precedenti concessioni.



CALAMITÀ NATURALI

Titolo II, Capo II, Sezione II del
Regolamento Generale Assistenza
CONTRIBUTI PER DANNI SUBITI
Inarcassa concede contributi
rimborsabili senza...

ASSISTENZA

SPESE O DANNI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute o danni subiti (al netto dell'IVA) relative a:

- lavori di ristrutturazione per danni all'immobile;
- ripristino e/o sostituzione di beni strumentali e arredi danneggiati;
- trasloco in altro studio per coloro che esercitano l'attività professionale in un immobile dichiarato inagibile dalle autorità competenti;
- sistemazione provvisoria dello studio professionale in presenza di regolare contratto di locazione registrato;
- danno alla autovettura ad uso professionale esclusivo o promiscuo nel limite del valore commerciale o di riparazione dell'autovettura;

Occorre dimostrare di aver subito danneggiamenti allo studio professionale tali da impedire il regolare svolgimento della professione e specificare l'entità dei danni subiti dall'immobile.

Per gli immobili e i beni in comproprietà deve essere indicata la percentuale di possesso e gli altri intestatari e i contributi previsti sono assegnati in misura proporzionale alla sola quota di proprietà/titolarità.



CALAMITÀ NATURALI

Titolo II, Capo II, Sezione II del
Regolamento Generale Assistenza
CONTRIBUTI PER DANNI SUBITI
Inarcassa concede contributi
rimborsabili senza...



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I professionisti interessati devono presentare domanda di ammissione al contributo entro 120 giorni dall'avviso di pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)** - nella sezione "**Domande e certificati > Domande**".

Nota Bene

La domanda decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:

1. non vengono sanate le inadempienze dichiarative o contributive;
2. non viene trasmessa la documentazione integrativa.

Inarcassa esaminerà le domande pervenute e delibererà, entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze ovvero dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta dagli Uffici, gli importi concessi in base al regolamento e nei limiti dello stanziamento determinato per ogni singolo evento.

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo reversibile è subordinata alla accettazione da parte dell'iscritto delle modalità e dei termini di restituzione degli importi concessi.

CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI

Ai sensi del regolamento i contributi sono cumulabili con eventuali altri contributi e/o indennizzi pubblici e/o privati previsti e/o concessi per i medesimi danni.

DECADENZA DAL PIANO DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

Sulle rate omesse o non versate del piano di restituzione dei contributi saranno dovuti gli interessi legali. Il mancato pagamento di tre rate anche non consecutive comporta la decadenza automatica del beneficio: l'importo ancora non restituito dovrà essere corrisposto in unica soluzione, maggiorato di interessi legali, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di decadenza.

ASSISTENZA



CALAMITÀ NATURALI

Titolo II, Capo II, Sezione II del
Regolamento Generale Assistenza
CONTRIBUTI PER DANNI SUBITI
Inarcassa concede contributi
rimborsabili senza...

<https://www.inarcassa.it/previdenza/566>

QUESITI FREQUENTI SEZIONE ASSISTENZA



FAQ - PIANI SANITARI INARCASSA 2022-2025

QUESITI GENERALI.

Quali sono i piani sanitari Inarcassa
e chi può beneficiarne? - - - - -
- - - - - Il Piano Sanitario...



FAQ - MATERNITÀ/PATERNITÀ

Sono iscritta a Inarcassa da meno
di due anni, quale reddito viene
preso in considerazione per il
calcolo dell'indennità di maternità?
- - - - -



FAQ - INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA

Al fine di chiedere l'indennità per
inabilità temporanea è sufficiente
indicare nella domanda solo il
periodo di prognosi determinato
dal mio medico?...



FAQ - SUSSIDI

Sono un iscritto in situazione di
grave disagio economico a causa di
una malattia che mi ha impedito di
esercitare l'attività lavorativa per
gran...

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

